



COMUNICATO UFFICIALE N.40 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della F.I.G.C., inerenti le Società AC CUNEO 1905 SRL, AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL, MATERA CALCIO SRL, SS MONZA 1912 SRL, US PISTOIESE 1921 SRL e US TRIESTINA CALCIO 1908 SRL, ammesse al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. CUNEO 1905 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, non avendo la società documentato l'integrale versamento, fino alla mensilità di maggio 2018, dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società A.C. CUNEO 1905 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società A.C. CUNEO 1905 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
 - deposito della relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 455.984,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 27.436,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società MATERA CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società MATERA CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art.12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società MATERA CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. MONZA 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti "infrastrutturali" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza del seguente adempimento:
 - deposito delle risultanze - favorevoli, nonché prive di limitazioni sull'agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dello Stadio "Brianteo" di Monza;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società S.S. MONZA 1912 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società S.S. MONZA 1912 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019, autorizzando a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2018/2019 presso lo Stadio Stadio "Brianteo" di Monza.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti "infrastrutturali" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza del seguente adempimento:
 - deposito delle risultanze - favorevoli, nonché prive di limitazioni sull'agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dello Stadio Comunale "M. Melani" di Pistoia;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019, autorizzando in deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2018/2019 presso lo Stadio "E. Mannucci" di Pontedera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. TRIESTINA CALCIO 1908 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Nello specifico la Co.Vi.So.C. riscontrava che la società aveva depositato una garanzia bancaria, rilasciata da Banca Popolare Pugliese, risultata priva di qualsiasi validità ed efficacia;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1908 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1908 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbicini